

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile (ex Seconda Sezione) in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n.1674/17 di R.G. avente ad oggetto "*opposizione a decreto ingiuntivo*"

tra

[REDACTED]

, come da mandato allegato all'atto di citazione)

OPPONENTE

e

[REDACTED]

in forza di procura generale *ad lites* del 6.11.13, nonché

dall' [REDACTED] in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione)

OPPOSTA

\* \* \* \* \*

All'udienza del 16.11.21 le parti hanno precisato le conclusioni richiamando le istanze ed eccezioni formulate nei loro scritti difensivi.

\* \* \* \* \*



## MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia trae origine dalla domanda azionata in via monitoria da [REDACTED], quale cessionaria dei crediti vantati da [REDACTED] e [REDACTED], per il pagamento di euro 23.142,31 oltre accessori che assume dovuto da [REDACTED] a seguito del mancato rimborso del finanziamento contratto il 4.10.2012 (esposizione di euro 18.884,25) e della linea di credito "revolving" concessa il 16.6.08 (saldo passivo di euro 4.258,06) e dall'opposizione alla relativa ingiunzione n.2353/16 del 29.12.2016 formulata dall'intimato, il quale eccepisce a) l'infondatezza del credito, non supportato da idonei riscontri probatori; b) la nullità delle pattuizioni sugli interessi perché usurari, data l'entità dei costi addebitati, anche in caso di mora, e la conseguente gratuità del prestito (art.1815 c.c.); c) in subordine, la nullità delle clausole sul t.a.e.g., divergente da quello effettivo, e la conseguente applicazione degli interessi ai tassi "sostitutivi" *ex lege*; chiede, quindi, che sia accertata la non debenza delle somme a titolo di interessi e sia revocato il provvedimento monitorio.

[REDACTED] deduce l'infondatezza delle avverse doglianze e ne chiede il rigetto; osserva, al riguardo, che: i crediti derivano dai titoli e resoconti allegati e dall'incontestato inadempimento del sovenuto; le operazioni creditizie non presentano alcuna anomalia del t.a.e.g., che la controparte delinea in forza di una errata composizione del paniere; le pattuizioni rispettano la soglia antiusura per il tasso d'interesse corrispettivo e per il saggio moratorio, non avente alcun collegamento funzionale con la prima categoria d'interesse.

\* \* \* \* \*

Le questioni di merito

l) Infondate si rivelano le censure di nullità delle clausole determinative degli interessi.

Giova premettere che il prestito personale stipulato il 4.10.12 con [REDACTED] riporta in forma chiara e dettagliata le condizioni finanziarie (il tasso d'interesse corrispettivo del 11,75% annuo; il saggio moratorio



del 12% con le altre voci di costo; l'importo totale del prestito; il t.a.e.g. del 12,62%), le modalità di rimborso (settantadue rate mensili di importo costante, con piano di ammortamento c.d. "alla francese") nonché le conseguenze in caso di inadempimento del mutuatario (artt.11-12).

Anche il contratto creditizio con carta revolving stipulato il 16.6.08 con [REDACTED] dettaglia le condizioni operative, con l'importo finanziato e le modalità di rimborso, le competenze (t.a.n. del 16,68%) e le spese collegate, l'interesse moratorio del 14,60% annuo con le ulteriori conseguenze in caso di decadenza dal beneficio del termine (art.21), il t.a.e.g. del 18,02%,

\* \* \* \* \*

Gli interessi pattuiti non hanno natura usuraria.

In tema di accertamento dell'usura oggettiva, la premessa metodologica di fondo è che entrambe le categorie di interessi non sfuggono alle previsioni della legge antiusura (Cass. S/U 20/19597).

L'interesse convenzionale di mora, però, è apprezzabile, a grandezze diverse, in ipotesi distinte ed alternative alle prestazioni di natura corrispettiva ragion per cui la sua autonoma rilevanza e valutazione ai fini dell'usura risponde all'ontologica differenza strutturale e funzionale tra gli oneri "fisiologici" strettamente connessi con l'operazione di finanziamento ed il danno (eventuale) da mancato o ritardato adempimento, risarcito in misura forfettaria con gli interessi moratori (art.1224/2 - 1382 c.c.).

E' quindi illogica la comparazione artificiosa di dati del tutto disomogenei e la loro sommatoria aritmetica; di riflesso, non è concepibile l'elaborazione di un tasso composto risultante dall'applicazione (eventuale) degli interessi moratori su quelli corrispettivi.

La produzione della (maggiorazione di) mora sulla rata impagata discende dalla funzione sanzionatoria della prima, sicchè la pattuizione di riferimento regola evidentemente la fase patologica e l'inevitabile prodursi dell'effetto anatocistico.



\* \* \* \* \*

Ciò posto, nel tasso effettivo globale (TEG) non va conteggiata la componente “indennitaria” della mora e delle penali equiparate, come sottolineano le Istruzioni della Banca d’Italia (in linea con quanto segnalato, in ambito comunitario, dalla Direttiva 2008/48/CE art.19 parag.2).

Nella base di calcolo del t.e.g. non va inclusa neppure la commissione per estinzione anticipata.

La c.e.a. è un onere affatto eventuale che, peraltro, sul piano ontologico non costituisce una componente “remunerativa” del credito (ai sensi dell’art.1 legge n.108/96) ma assolve alla più limitata funzione di corrispettivo per l’esercizio del pattuito *ius poenitendi* del cliente (art.1373 c.c.), facultato ad interrompere anzitempo il rapporto contrattuale con l’istituto di credito.

La penale, in sostanza, non è “collegata all’erogazione del credito” ma è rivolta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell’anticipata estinzione (Trib. Milano 9.5.17; conf. Trib. Lecce 29.6.20 n.1510; Trib. Roma 11.10.19 n.19541; Trib. Palermo 19.5.19 n.2329; Trib. Parma 20.3.19 n.461; Trib. Ancona 8.3.19 n.468; Trib. Sulmona 15.2.18; Trib. Salerno 5.6.17; Trib. Torino 28.3.16 e 15.6.15; Trib. Trento 15.1.16).

Concorda con tale impostazione anche il Giudice penale, secondo cui la clausola penale non può essere considerata come parte di quel corrispettivo suscettibile di assumere carattere di illiceità (profitto illegittimo) ai fini dell’integrazione del delitto di usura (Cass.12/5683).

Non è corretto, dunque, rideterminare il t.e.g. dell’operazione negoziale con l’aggiunta *ex antea* della c.e.a., e ciò trova conforto nelle linee operative dettate da Bankitalia (in materia, hanno natura di norme tecniche autorizzate), che escludono l’onere affatto eventuale, disomogeneo rispetto alle voci remunerative collegate al fisiologico svolgimento del rapporto creditizio.



Ciò posto, le evidenze documentali, suffragate dall'analisi del c.t.u., attestano che il costo totale del finanziamento è ampiamente al di sotto della "soglia" di riferimento *pro tempore* del 18,9125% (ex d.m. 26.9.12).

L'inclusione nel t.e.g. degli oneri assicurativi, misurata in percentuale, non conduce ad alcun ribaltamento del risultato finale.

Del pari, è da escludere un profilo usurario per l'apertura di credito revolving.

Il c.t.u. ha analizzato l'andamento del rapporto sulla base dei dati contabili e, con iter metodologico esente da censura, ha appurato che il costo complessivo dell'operazione, al momento della pattuizione ed alle scadenze mensili prefissate per il rimborso, non ha mai superato la soglia di riferimento ex legge n.108/96 (v. pagg.8-9 dell'elaborato ed allegati 5-6).

\* \* \* \* \*

In caso di inadempimento del debitore la soglia usuraria si raffronta solo all'interesse moratorio previsto e applicato (Cass.17/21470; Cass.18/27442; Cass. 19/22890; Cass.19/26286).

Su questa linea d'indirizzo si pone il *dictum* delle Sezioni Unite con la sentenza 18.9.2020 n.19597.

Rimarca il Giudice di legittimità che i pattuiti interessi moratori costituiscono un possibile debito per il finanziato e pertanto non sfuggono alle previsioni della legge antiusura, in assenza di plausibili ragioni giuridiche che giustificano un diverso trattamento dei due tipi di interesse quanto al contrasto del fenomeno usurario. Sostiene, poi, in merito all'individuazione del tasso soglia, che la mancata indicazione, nell'ambito del TEGM, degli interessi di mora non preclude l'applicazione dei Decreti Ministeriali attuativi dell'art.2 legge n.108/96, ove essi ne contengano la rilevazione statistica (*"l'identificazione dell'interesse usurario "di mora" passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario"*), rilevazione ministeriale informata, dunque, a *"criteri oggettivi e statistici"* (i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali) in linea con il rispetto del principio di simmetria



fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n.16303 del 2018; qualora, poi, i decreti ministeriali non rechino alcun incremento (maggiorazione media) degli interessi di mora, resta il termine di confronto del t.e.g.m. così come rilevato.

Il limite massimo - ovvero, il "tasso soglia di mora" - va costruito, pertanto, sul t.e.g.m. della singola "operazione" più la maggiorazione media degli interessi moratori (desunta dall'indagine statistica e) versata nel decreto ministeriale, e sull'aumento nella misura di legge previsto quale ulteriore tolleranza.

In applicazione di tali principi, si ha che, per il prestito, il saggio convenzionale di mora del 12,00% non supera la "soglia" di riferimento del 21,0125% (18,9125% + magg. mora 2,1%).

Sul calcolo non incidono, come detto, ulteriori penali/indennità pattuite in caso di inadempimento o di decadenza dal beneficio del termine (tendenzialmente alternative all'interesse moratorio); (solo) in caso di applicazione "cumulativa" degli addebiti, la penale è soggetta al vaglio del giudice, ai sensi degli artt.1383-1384 c.c..

Nella specie, [REDACTED] risulta aver chiesto solo gli interessi moratori sulla sorte capitale "residua" alla data di decadenza del debitore dal beneficio del termine (31.8.13).

In ossequio ai dettami delle Sezioni Unite, il c.t.u. ha verificato anche il tasso moratorio in concreto applicato dopo l'inadempimento (12,01%), ampiamente inferiore al limite di legge.

Seguendo la stessa linea d'indirizzo, per il fido revolving l'ausiliario ha accertato che l'interesse di mora pattuito ed effettivamente applicato (14,60%) è di gran lunga inferiore al t.s.u. moratorio del 27,27% (25,17% + magg.ne 2,1%).

\* \* \* \* \*

II) Nel t.a.e.g. (costo totale del credito) indicato in contratto non sono inseriti gli oneri assicurativi, posti a totale carico del consumatore ed imputatigli "a monte" dell'importo finanziato.



Nel costo totale rientrano gli interessi e tutti gli altri oneri (eccetto le spese notarili) che il consumatore deve pagare in relazione al contratto creditizio, inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto, *“compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte (art.121 comma 2 del TUB).*

*La Banca d'Italia, in conformità alle delibere del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito” (comma 3).*

Le Istruzioni di Bankitalia dell'agosto '09, nel definire il trattamento degli oneri e spese da considerare per il calcolo del TEG, al punto C4) prevede che il calcolo del tasso deve tener conto delle “spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.....” (passaggio, quest'ultimo, ripreso anche nell'aggiornamento del 20.6.12).

Nella specie, vi è che la ██████████ non ha incluso nel costo totale dell'operazione creditizia i premi assicurativi relativi alle polizze posti a totale carico del consumatore ed imputatigli “a monte” nell'importo finanziato (v. meccanismo “condizionale” di cui all'art.3 delle c.g.c.)

Il meccanismo di addebito, contestuale all'erogazione del prestito, rivela il collegamento genetico e funzionale al finanziamento delle coperture assicurative, predisposte a tutela della banca mutuante.

I costi *de quibus*, sostenuti dal cliente per accedere al prestito, hanno connotazione “remunerativa”, sia pure indiretta, nella misura in cui sono computati ed addebitati nel “montante” da restituire ratealmente e sono programmati in funzione di garantire all'istituto finanziatore il rimborso delle somme prestate.

Di talchè le spese assicurative, non propriamente “facoltative” (per come strutturate), andavano inserite da ██████████ nel computo del t.a.e.g. (utili indicazioni offrono pure le pronunce di Cass.17/8806; Cass.18/9298;



Cass.18/22458 e Cass.20/17466, intervenute ai fini della valutazione usuraria del prestito), che il c.t.u. ha così ricalcolato nella percentuale effettiva del 14,69%. (v. pagg.4-5 e segg. e prospetto allegato sub 2).

La divergenza rispetto all'indice riassuntivo espresso in contratto (12,62%), dovuta all'omesso inserimento di alcune voci obbligatorie, è un'anomalia che incide sugli elementi strutturali del contratto e comporta gli effetti invalidanti delle relative pattuizioni, ai sensi dell'art.125 bis co.6 del TUB.

La sanzione normativa (prevista solo a partire dal settembre '10) prescrive la rideterminazione del t.a.e.g. ancorata ai tassi sostitutivi ex lege.

Il c.t.u. ha ricalcolato il piano di ammortamento applicando il tasso legale e, in relazione alle cinque rate di rimborso onorate dal Tursi, ha quantificato in euro 586,25 l'indebito percepito dall'istituto finanziario.

L'importo da restituire va portato in compensazione (impropria) con il debito maturato verso [REDACTED], a deconto della quota/interessi (art.1194 c.c.), per cui residua una sua creditoria di euro 18.298,00 di cui euro 13.762,42 per sorte capitale ed euro 4.535,58 per interessi al 5.10.16.

Quanto alla linea di credito revolving, non vi è alcun pregiudizio per il cliente consumatore visto che il costo effettivo dell'operazione si è rivelato inferiore a quello pubblicizzato.

\* \* \* \* \*

III) [REDACTED] subentrata nella titolarità attiva dei rapporti obbligatori (v. atti di cessione), ha diritto di esigere le somme rimaste inadempite.

L'andamento delle operazioni creditizie è documentato dai prospetti contabili delle intermediarie finanziarie, che dettagliano l'esposizioni debitoria del [REDACTED] alla data di decadenza dal beneficio del termine.

Il credito per sorte capitale insoluta, maggiorato degli interessi di mora, ammonta a euro 18.298,00 in relazione al prestito personale ed a euro 4.258,06 per la carta revolving.

\* \* \* \* \*





L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese nella misura di un quarto mentre l'opponente è tenuto a rifondere alla banca gli altri tre quarti (anche della fase monitoria), liquidati come da dispositivo.

Gli oneri di c.t.u., liquidati con decreto del 24.2.20, vanno addebitati ad entrambe le parti in pari misura, vista la natura e l'esito dell'accertamento; resta fermo il vincolo di solidarietà nei rapporti esterni con il consulente.

P.Q.M.

Il Tribunale, così definitivamente provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- per le causali in oggetto, condanna [REDACTED] al pagamento in favore della [REDACTED] della somma di Euro 22.556,06 oltre interessi convenzionali di mora (da contenere comunque nei limiti della soglia antiusura ex legge n.108/96) sulla sorte capitale dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna il [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] i tre quarti (3/4) delle spese e competenze di lite, che liquida in tal misura in Euro 3.926,60 (Euro 109,10 per esborsi; euro 3.817,50 per compenso) oltre accessori di legge, e compensa tra le parti il residuo quarto delle medesime;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura.

Taranto, 7.3.2022

IL GIUDICE

(dott. Antonio Attanasio)



